



**Bruxelles, 18 luglio 2018
(OR. en)**

11264/18

**FRONT 239
VISA 196
COMIX 417**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 13 luglio 2018

Destinatario: Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: C(2018) 4362 final

Oggetto: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 13.7.2018 che integra il regolamento (UE) n. 515/2014 per quanto riguarda l'assegnazione di finanziamenti supplementari a titolo del bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del sistema di ingressi/uscite

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2018) 4362 final.

All.: C(2018) 4362 final



Bruxelles, 13.7.2018
C(2018) 4362 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.7.2018

che integra il regolamento (UE) n. 515/2014 per quanto riguarda l'assegnazione di finanziamenti supplementari a titolo del bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del sistema di ingressi/uscite

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 15 del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati.

Conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 515/2014, l'obiettivo del presente regolamento delegato è di definire la quota dell'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 da assegnare per l'attuazione del sistema di ingressi/uscite ("EES"), a seguito dell'adozione, in data 30 novembre 2017, del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio².

Pur specificando i tipi di spese che devono essere coperti dal finanziamento supplementare a carico del bilancio dell'UE, il regolamento (UE) 2017/2226 non definisce l'entità del finanziamento supplementare dell'UE da assegnare a tale specifica finalità. Pertanto, tale assegnazione e la sua ripartizione tra i diversi beneficiari devono essere stabilite mediante un atto delegato della Commissione, conformemente al regolamento (UE) n. 515/2014, segnatamente l'articolo 5, paragrafo 3, lettera f), l'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), l'articolo 15 e l'articolo 17.

Il presente regolamento delegato fissa un importo di 480 241 000 EUR per coprire le spese di attuazione del regolamento (UE) 2017/2226. Poiché tale importo è mobilitato dalla dotazione finanziaria di 791 milioni di EUR di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 ed è già stato iscritto a bilancio nel 2017 e nel 2018 ed è previsto nei bilanci 2019 e 2020, il presente regolamento delegato non ha alcuna incidenza finanziaria aggiuntiva.

L'importo di 480 241 000 EUR è calcolato tenendo conto dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/2226, che specifica quali sono le spese sostenute per l'attuazione dell'EES che saranno a carico del bilancio generale dell'Unione sulla base di un finanziamento supplementare nonché di precedenti studi tecnici.

Un importo di 287 863 000 EUR sarà assegnato all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ("eu-LISA"), istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011, per coprire le spese di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226, vale a dire l'istituzione e il funzionamento del sistema centrale dell'EES, dell'infrastruttura di comunicazione, della NUI, del servizio web e dell'archivio dei dati di cui all'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento EES. Ai sensi del regolamento (UE) 2017/2226, eu-LISA è responsabile per la fornitura di tali servizi.

Un importo complessivo di 192 378 000 EUR sarà assegnato agli Stati membri che attuano l'EES per coprire le spese previste all'articolo 64, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2017/2226, vale a dire le spese sostenute in relazione all'integrazione delle infrastrutture nazionali di frontiera esistenti e alla loro connessione all'interfaccia uniforme

¹ Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.05.2014, pag. 143).

² Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

nazionale (NUI) e quelle sostenute per ospitare la NUI. Tale importo complessivo coprirà anche le spese per l'istituzione e il funzionamento della NUI di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226, dal momento che tali spese sono sostenute sia da eu-LISA che dagli Stati membri.

Poiché i costi sostenuti dagli Stati membri per l'integrazione delle infrastrutture nazionali di frontiera esistenti con l'EES mediante la NUI e per il conseguente funzionamento della NUI sono essenzialmente analoghi, indipendentemente dalle dimensioni del paese, dall'estensione delle sue frontiere esterne, dal numero di valichi di frontiera, dal numero di persone che attraversano le frontiere, ecc.³, tale importo sarà assegnato sulla base di quote uguali agli Stati membri partecipanti. Sulla base di tale importo gli Stati membri potranno coprire le spese per l'integrazione delle infrastrutture nazionali di frontiera esistenti nel sistema centrale mediante le rispettive NUI (circa 4 milioni di EUR) e per il funzionamento di queste ultime 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 3 anni in media (importo supplementare di 2 412 600 EUR). Tale importo sarà aggiunto ai loro rispettivi programmi nazionali nell'ambito del Fondo sicurezza interna - strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti.

Tutti gli importi sopra menzionati corrispondono agli importi di cui alla scheda finanziaria legislativa della Commissione allegata alla proposta di regolamento (UE) 2017/2226⁴.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Conformemente alle norme per legiferare meglio e al considerando 41 del regolamento (UE) n. 515/2014, è opportuno che la Commissione consulti esperti di tutti gli Stati membri nella preparazione degli atti delegati.

Vista la necessità di adottare urgentemente il presente regolamento delegato della Commissione, dal momento che una parte delle risorse di bilancio da mobilitare per le sue finalità sono previste dal bilancio 2017 e riportate al bilancio dell'UE del 2018, è mancato il tempo per organizzare una riunione del gruppo di esperti sul presente regolamento delegato. Tuttavia, sono stati consultati gli Stati membri ed è stata data loro l'opportunità di formulare osservazioni per iscritto sul progetto di regolamento delegato tra il 17 maggio e il 5 giugno. A seguito delle osservazioni inviate dagli Stati membri, è stato trasmesso agli stessi un progetto riveduto.

Inoltre, si è discusso approfonditamente sull'argomento, che è stato sottoposto alla consultazione dei portatori di interessi nel 2015 durante la preparazione del regolamento EES.

Infine, considerata la natura di questo atto delegato, che si limita a tradurre in termini di finanziamento misure stabilite nel regolamento EES, la Commissione ha ritenuto che un'eventuale pubblicazione del progetto di regolamento delegato per il meccanismo di feedback non avrebbe apportato alcun valore aggiunto.

³ In base agli studi tecnici sulle "frontiere intelligenti" (analisi dei costi) realizzati nell'ottobre del 2014, le spese sostenute da ciascuno Stato per integrare le infrastrutture nazionali di frontiera esistenti nel sistema centrale mediante le rispettive NUI sono state stimate pari a circa 4 milioni di EUR. Inoltre, all'articolo 64 del regolamento EES, il legislatore ha chiaramente fatto presente che non saranno erogati finanziamenti supplementari per nessuna spesa diversa da quelle sopra indicate; pertanto, nessun altro costo variabile dovuto a esigenze e infrastrutture particolari di uno Stato membro è coperto con fondi derivanti dall'applicazione del regolamento EES.

⁴ COM(2016) 194 del 6.4.2016.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 15 del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto delegato che stabilisca come ripartire l'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 per lo sviluppo di sistemi informatici, quando la ripartizione di tale importo non è stabilita nei pertinenti atti legislativi dell'Unione.

L'articolo 17 del regolamento (UE) n. 515/2014 definisce le condizioni alle quali può essere adottato tale atto delegato.

L'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES), adottato il 30 novembre 2017, indica nel dettaglio quali sono le spese sostenute nell'attuazione dell'EES che sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.7.2018

che integra il regolamento (UE) n. 515/2014 per quanto riguarda l'assegnazione di finanziamenti supplementari a titolo del bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del sistema di ingressi/uscite

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE⁵, in particolare l'articolo 15, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 assegna 791 milioni di EUR per lo sviluppo di sistemi informatici a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne previa adozione dei pertinenti atti legislativi dell'Unione.
- (2) L'articolo 15 del regolamento (UE) n. 515/2014 conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto delegato che stabilisca come ripartire l'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 per lo sviluppo di sistemi informatici, quando la ripartizione di tale importo non è stabilita nei pertinenti atti legislativi dell'Unione.
- (3) Il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES). L'EES è un elemento fondamentale dei sistemi informatici di cui ai considerando 1 e 2. Inoltre, è importante che si proceda senza ulteriori indugi all'attuazione del regolamento (UE) 2017/2226, in modo che il sistema possa essere pienamente operativo entro il 2020, come programmato.
- (4) L'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/2226 specifica quali sono le spese sostenute per l'attuazione dell'EES che saranno a carico del bilancio generale dell'Unione che provvederà a sovvenzionarle al 100%. Tale disposizione tuttavia non stabilisce né l'entità del finanziamento supplementare destinato a coprire tali spese, né i criteri per la ripartizione in base al tipo di spese e di beneficiari.
- (5) Dalla dotazione finanziaria di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 sarà resa disponibile un'assegnazione complessiva di 480 241 000

⁵ GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143.

⁶ Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

EUR per coprire le spese legate all'applicazione dell'articolo 64, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226.

- (6) Nell'ambito di tale assegnazione complessiva un importo di 287 863 000 EUR sarà messo a disposizione dell'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ("eu-LISA") per coprire, conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/2226, le spese relative all'istituzione e al funzionamento del sistema centrale dell'EES, dell'infrastruttura di comunicazione, dell'interfaccia uniforme nazionale (NUI), del servizio web e dell'archivio dei dati di cui all'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento 2017/2226, come previsto dall'articolo 64, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (7) Nell'ambito di tale assegnazione complessiva un importo di 192 378 000 EUR sarà messo a disposizione degli Stati membri per coprire le spese sostenute in relazione all'integrazione delle infrastrutture nazionali di frontiera esistenti e alla loro connessione alla NUI e quelle sostenute per ospitare la NUI, come previsto dall'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226. Inoltre, tale importo coprirà anche le spese relative all'istituzione e al funzionamento della NUI di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226, dal momento che tali spese sono sostenute sia da eu-LISA che dagli Stati membri.
- (8) Conformemente all'articolo 64, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2226, l'importo di 192 378 000 EUR non può essere utilizzato per sostenere le spese elencate in tale comma. Tali spese saranno tuttavia ammissibili a finanziamenti nell'ambito dei programmi nazionali del Fondo sicurezza interna istituito dal regolamento (UE) n. 515/2014 al tasso di cofinanziamento di cui all'articolo 16, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 515/2014.
- (9) Dal momento che il regolamento (UE) 2017/2226 si basa sull'*acquis* di Schengen, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca ha deciso di recepire il regolamento (UE) n. 2017/2226 nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata a norma del diritto internazionale.
- (10) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio⁷; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione. Il Regno Unito non è pertanto destinatario del presente regolamento.
- (11) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio⁸; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. L'Irlanda non è pertanto destinataria del presente regolamento.
- (12) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia

⁷ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

⁸ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁹ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio¹⁰.

- (13) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen¹¹ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio¹².
- (14) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis*¹³ di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio¹⁴.
- (15) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (16) Le misure stabilite dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dagli esperti di tutti gli Stati membri, che sono stati consultati a tale fine specifico.
- (17) Il regolamento (UE) n. 515/2014 dovrebbe pertanto essere corrispondentemente integrato,

⁹ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

¹⁰ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

¹¹ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

¹² Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

¹³ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

¹⁴ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È stanziato un importo complessivo di 480 241 000 EUR a carico del bilancio generale dell'Unione per coprire le spese di attuazione del regolamento (UE) 2017/2226, conformemente all'articolo 64 di tale regolamento.
2. L'importo di cui al paragrafo 1 è prelevato dall'importo di 791 000 000 EUR destinato allo sviluppo dei sistemi informatici di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014.

Articolo 2

L'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è utilizzato come segue:

- (a) un importo di 287 863 000 EUR è assegnato all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011, per coprire le spese di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226;
- (b) un importo di 192 378 000 EUR è assegnato agli Stati membri per coprire le spese di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e le spese sostenute in relazione all'istituzione e al funzionamento dell'interfaccia uniforme nazionale (NUI) di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226. Conformemente all'articolo 64, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226, il contributo del bilancio dell'Unione alle spese sostenute è pari al 100% della spesa totale ammissibile. Il contributo è assegnato agli Stati membri sulla base di quote uguali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 13.7.2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER